

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1283-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio (deliberato il 14 luglio 1971 dalla 6^a Commissione permanente, Istruzione pubblica e belle arti, in sede deliberante) degli articoli 1 e 4

dal

disegno di legge n. 1283

(« Modifiche al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recanti norme per le nomine a posti di direttore didattico in prova »)

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 23 giugno 1970 (V. Stampato n. 253)

d'iniziativa dei deputati NANNINI, BORGHI, BIMA, CERUTI, BIANCHI Fortunato, DALL'ARMELLINA, DEGAN, DE MEIO, FABBRI, GITTI, ISGRÒ, PATRINI, GIRAUDI, e IMPERIALE

Modifiche al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297,
in materia di nomine a posti di direttore didattico in prova

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1 (1) ***

Il primo e il secondo comma dell'articolo 53 del regio decreto 26 aprile 1928, numero 1297, sono sostituiti dal seguente:

« Gli esami di concorso per la nomina a posti di direttore didattico constano di una prova scritta e di una prova orale. La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale ».

L'articolo 56 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Ogni commissione dispone di dieci punti per la prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci per i titoli.

È ammesso alla prova orale chi ha ottenuto almeno sette decimi nella prova scritta. È iscritto nella graduatoria di merito il candidato che ha ottenuto almeno sei decimi nella prova orale ».

Art. 2 (4) *

Alla prova orale del primo concorso direttivo che sarà bandito dopo l'approvazione della presente legge saranno ammessi i candidati che in precedenti concorsi direttivi ordinari abbiano superato le due prove scritte con non meno di sette decimi nella prova di cultura generale.

(*) Tra parentesi è riportata l'originaria numerazione degli articoli nel disegno di legge n. 1283.